



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 del 12.10.2022

Indice

Art. 1 – Principi generali	4
TITOLO I – ORGANI E STRUTTURE	4
Capo I – Organizzazione e funzionamento degli Organi del CREA.....	4
Art. 2 - Il Presidente.....	4
Art. 3 - Il Consiglio di Amministrazione	5
Art. 4 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	6
Art. 5 - Il Consiglio Scientifico	7
Art. 6 - Competenze del Consiglio Scientifico.....	7
Art. 7 - Funzionamento del Consiglio Scientifico	8
Art. 8 – Competenze e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.....	9
Capo II – Organizzazione e Funzionamento dei Centri di ricerca	9
Art. 9 - Autonomia scientifica e gestionale dei Centri di ricerca.....	9
Art. 10 - Articolazione del Centro di ricerca	9
Art. 11 – Direttore del Centro di ricerca.....	10
Art. 12 – Organizzazione dell’attività scientifica del Centro.....	12
Art. 13 – Organizzazione dell’attività amministrativa dei Centri.....	13
Capo III – Organizzazione e funzionamento dell’Amministrazione	14
Art. 14 – Articolazione dell’Amministrazione	14
Art. 15 – Avvocatura del CREA	14
Art. 16 - Direttore Generale	15
Art. 17 – Nomina del Direttore Generale	16
Art. 18 - Incarichi di funzioni dirigenziali	16
Art. 19 – Nomina e compiti dei Dirigenti generali.....	16
Art. 20 - Nomina e compiti dei Dirigenti di II fascia	17
Art. 21 - Responsabilità della Dirigenza.....	17
Art. 22 – Valutazione della Dirigenza.....	17
Art. 23 – Comitato etico.....	18
TITOLO II – PROCESSI GESTIONALI E DECISIONALI.....	18
CAPO IV – Disciplina della gestione del personale.....	18
Art. 24 - Definizione dell'ambito di riferimento	18
Art. 25 - Mobilità e associazione temporanea del personale di ricerca	18
Art. 26 – Borse di studio ed assegni/contratti di ricerca	18
Art. 27 – Dottorati di ricerca.....	19
Art. 28 - Alta formazione, soggiorni studio, aggiornamento e diffusione della cultura scientifica e attività didattica per le professioni del settore agroalimentare	19
Art. 29 – Soggiorni di studio.....	19
Art. 30 – Sostegno alle iniziative di ricerca e trasferimento dell’innovazione	19
Art. 31 – Gruppi di ricerca del CREA presso terzi e di terzi presso il CREA	20
CAPO V – Programmazione e strumenti operativi	20
Art. 32 – Piano triennale di attività	20

Art. 33 – Gestione dei progetti di ricerca e sperimentazione.....	21
CAPO VI – Partecipazione ad iniziative comuni con altri soggetti pubblici e privati.....	21
Art. 34 – Principi generali	21
Art. 35 – Procedure di valutazione e decisione sulla partecipazione del CREA alle iniziative con altri soggetti	21
TITOLO III – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	22
CAPO VII – Organismo di valutazione e Comitato Unico di Garanzia.....	22
Art. 36 – Organismo Indipendente di Valutazione.....	22
Art. 37 – Controllo di gestione	22
Art. 38 – Valutazione delle attività di ricerca	22
Art. 39 – Comitato Unico di Garanzia.....	22
Art. 40 – Relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	23
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	23
CAPO VIII – Disposizioni finali e transitorie.....	23
Art. 41 - Disposizione transitoria per le misure organizzative approvate con il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento	23

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione complessiva e il funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito denominato CREA - Ente pubblico non economico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - in conformità alla normativa applicabile agli enti di ricerca e allo Statuto vigenti.
2. In relazione ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 16, comma 2 dello Statuto:
 - a) la direzione strategica, politica e di indirizzo è attribuita agli Organi, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), dello Statuto, mentre l'attività gestionale è di competenza esclusiva del Direttore Generale che la svolge attraverso le Direzioni e gli Uffici dell'amministrazione;
 - b) l'attività di ricerca scientifica e tecnologica viene svolta nel rispetto della normativa vigente, della Carta europea dei ricercatori e delle regole dell'Ente;
 - c) l'azione del CREA è improntata alla responsabilizzazione del personale nell'ambito dei ruoli e dei profili professionali, anche mediante specifiche attribuzioni e l'utilizzo della delega; il CREA adotta le misure necessarie a promuovere la parità di genere e assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità;
 - d) la semplificazione amministrativa disposta dallo Statuto è perseguita attraverso la progressiva informatizzazione e digitalizzazione di procedure e processi e l'adozione di tutte le procedure semplificate previste dalla normativa vigente.

TITOLO I – ORGANI E STRUTTURE

Capo I – Organizzazione e funzionamento degli Organi del CREA

Art. 2 - Il Presidente

1. Nell'espletamento delle competenze attribuitegli dall'art. 4 dello Statuto, il Presidente:
 - a) dà esecuzione alle delibere consiliari in particolare a quelle relative agli atti di:
 - costituzione, articolazione e soppressione di sedi dei Centri di ricerca;
 - nomina e revoca dei Direttori dei Centri;
 - b) propone al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;
 - c) presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano triennale di attività e i suoi aggiornamenti;
 - d) cura i rapporti esterni del CREA con le Amministrazioni e le Istituzioni pubbliche e private e con le Istituzioni di ricerca e di cultura, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;
 - e) informa il Consiglio di Amministrazione sulle designazioni dei rappresentanti del CREA presso Istituzioni scientifiche ed Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - f) nomina il Direttore Generale e i Dirigenti generali, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione;
 - g) sottoscrive gli accordi quadro e i protocolli di intesa tra il CREA e altri soggetti pubblici e privati, salvo che la sottoscrizione non sia espressamente delegata alla competenza del Direttore Generale o dei Direttori dei Centri;
 - h) nomina il responsabile per la protezione dei dati personali e adotta gli atti necessari ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia;
 - i) nomina il Comitato etico su conforme parere del Consiglio di Amministrazione;
 - j) adotta tutti gli altri atti espressamente previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Presidente può adottare atti nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza. Tali atti sono portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, ai fini della loro ratifica, nella prima riunione utile e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione pena la decadenza. Sono fatti salvi gli effetti di tali atti sino al momento dell'eventuale diniego di ratifica o fino al termine di decadenza. In caso di decadenza il Consiglio di Amministrazione può adottare il medesimo provvedimento o atto diverso.
3. Il Presidente può conferire deleghe al Vice-Presidente, nominato ai sensi dall'art. 4, comma 6 dello Statuto, o ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione su temi specifici determinandone eventualmente la durata.
4. Il Presidente, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, si può avvalere di Uffici di livello non dirigenziale. La nomina dei Responsabili di tali Uffici è di competenza del Direttore Generale, su indicazione del Presidente.

Art. 3 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto come previsto dall'art. 5 dello Statuto e dura in carica quattro anni. Non possono essere svolti più di due mandati consecutivi.
2. Le modalità di svolgimento delle elezioni del membro interno sono disciplinate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni, cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive di uno dei membri elettivi subentra, per la restante durata del mandato, il primo dei non eletti.
3. Nell'espletamento dei compiti disciplinati nell'art. 5 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) definisce gli obiettivi strategici dell'Ente tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) delibera, su proposta del Presidente, l'approvazione del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti elaborati dal Consiglio Scientifico;
 - c) delibera, su proposta del Direttore Generale, il Bilancio di previsione, il Rendiconto generale e il Provvedimento di assestamento;
 - d) delibera in merito all'adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA e dei documenti di programmazione e di rendicontazione riguardanti la performance;
 - e) delibera in merito all'approvazione della valutazione della performance complessiva individuale del Direttore Generale, su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché dei Dirigenti di I e II fascia dell'Ente, su proposta del Direttore Generale e secondo quanto previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente;
 - f) delibera in merito all'approvazione della valutazione dei risultati raggiunti dai Direttori dei Centri di ricerca, sentito il Direttore Generale;
 - g) delibera, sentito il Direttore Generale, in materia di costituzione o partecipazione dell'Ente a spin off, consorzi, fondazioni, società e associazioni con altri soggetti pubblici e privati nei limiti previsti dall'art. 2, comma 3 dello Statuto;
 - h) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, la costituzione, articolazione e soppressione di sedi dei Centri di ricerca;
 - i) esprime parere in merito alla nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti di livello generale, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 10, comma 2 dello Statuto;
 - j) delibera la nomina dei Direttori dei Centri di ricerca come previsto dall'art. 18, comma 7 dello Statuto;
 - k) nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed emana i provvedimenti riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione;

- l) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, le assunzioni, per chiamata diretta, di esperti italiani o stranieri, di altissima qualificazione scientifica, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i.;
 - m) delibera in merito ai criteri per la concessione del patrocinio del CREA, relativamente ad iniziative riconducibili all'attività istituzionale dell'Ente;
 - n) nomina su proposta del Presidente i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - o) assume ogni altra determinazione espressamente attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti ed assume ogni altra competenza non attribuita ad altri Organi.
4. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, a fini consultivi ed istruttori, del Consiglio Scientifico, formulando allo stesso specifiche richieste.

Art. 4 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma presso la sede centrale del CREA. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, è trasmesso ai componenti almeno dieci giorni prima della data della riunione, mentre la documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile con mezzi telematici, almeno quattro giorni prima di detta data. Per ragioni d'urgenza o su richiesta motivata di metà dei componenti, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, può convocare la riunione straordinaria del Consiglio. In tal caso il termine per l'avviso di convocazione è ridotto a tre giorni o se necessario ad un termine inferiore. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è trasmessa per conoscenza anche alle Organizzazioni Sindacali.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente, ed esercita le proprie competenze nella sua collegialità. La mancata partecipazione di un componente ai lavori, che si protragga per tre sedute consecutive ostacolando la funzionalità dell'Organo, è comunicata dal Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le decisioni conseguenti.
3. Per le comunicazioni e le riunioni del Consiglio possono essere utilizzati strumenti telematici e di videoconferenza ove sia assicurata la massima riservatezza delle comunicazioni e consentita a tutti i partecipanti la possibilità immediata di: visione degli atti, intervento nella discussione, scambio dei documenti, votazione e approvazione del verbale. In questo caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario del Consiglio.
4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Generale. Assistono altresì i componenti del Collegio dei revisori dei conti e il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria ai sensi dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Consiglio può richiedere l'intervento in seduta dei Dirigenti competenti per specifiche materie e limitatamente alla trattazione delle stesse.
5. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità tra i voti favorevoli e i voti contrari prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate da un Dirigente o un dipendente nominato dal Direttore Generale.
7. Per le materie relative alla gestione amministrativa e alla organizzazione degli Uffici, le delibere sono adottate su proposta del Direttore Generale.
8. La pubblicità delle deliberazioni è assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge.
9. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, contenente una sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene presentato e approvato nella

riunione successiva. Ciascun componente del Consiglio e il Direttore Generale possono richiedere, durante la riunione, che siano inseriti a verbale il testo integrale del proprio intervento e, per i primi, la propria dichiarazione di voto.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione, viene redatto un comunicato sintetico, da inviare al personale dell'Ente entro un termine massimo di 15 giorni.

10. Il Consiglio di Amministrazione può dettare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno anche con riferimento alle funzioni di segreteria ed alle modalità di partecipazione con mezzi telematici.
11. Gli atti del Consiglio di Amministrazione sono conservati a cura del segretario presso la Presidenza come pure gli atti del Presidente. Il segretario cura anche la pubblicità degli atti.

Art. 5 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto come previsto dall'art. 6, comma 1 dello Statuto e dura in carica quattro anni. Non possono essere svolti più di due mandati consecutivi.
2. Per l'elezione dei membri interni, pari ad un terzo dei dodici membri previsti, l'elettorato attivo e passivo è costituito dai ricercatori e tecnologi dell'Ente senza suddivisione in collegi.
3. Le elezioni vengono indette dal Presidente che nomina un comitato elettorale composto da tre componenti individuati tra il personale del CREA che non sia candidato, al fine di avviare, almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio Scientifico, le procedure elettorali.
4. Le candidature sono individuali e ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, che assicuri comunque l'identificazione del votante e la segretezza del voto.
5. Sono eletti i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il più giovane di età. I membri eletti esercitano la funzione in piena autonomia e senza vincolo di mandato.
6. In caso di dimissioni, cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive di uno dei membri elettivi subentra, per la restante durata del mandato, il primo dei non eletti.

Art. 6 - Competenze del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è l'Organo di indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche come previsto dall'art. 6, comma 4 dello Statuto.
2. Il Consiglio Scientifico esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in ordine a:
 - riorganizzazione dei Centri di ricerca e delle relative articolazioni e missioni;
 - criteri per il reclutamento dei Direttori dei Centri e per il reclutamento e le progressioni di carriera dei ricercatori e tecnologi;
 - valutazione dell'attività scientifica dei Centri di ricerca e dei Direttori dei Centri;
 - assunzioni, per chiamata diretta, di esperti italiani o stranieri, di altissima qualificazione scientifica;
 - criteri per la formazione del personale di ricerca.
3. Il Consiglio Scientifico elabora il Piano triennale di attività e i suoi aggiornamenti, favorendo le più ampie sinergie tra i Centri di ricerca, il coordinamento dei programmi e l'internazionalizzazione.
4. Il Consiglio Scientifico si esprime sui requisiti necessari per la valutazione delle candidature di esperti da inserire in appositi albi per la costituzione di commissioni di concorso per il reclutamento dei Direttori dei Centri e dei ricercatori e tecnologi.

5. Il Consiglio Scientifico può svolgere attività consultiva e istruttoria su richiesta del Consiglio di Amministrazione, anche in materie non espressamente indicate nello Statuto e nei Regolamenti.
6. Il Consiglio Scientifico, su proposta del Presidente, può nominare, nell'ambito del Consiglio scientifico, il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7 - Funzionamento del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico si riunisce, anche per via telematica, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno il 50% dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, è trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione; la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile telematicamente, almeno quattro giorni prima di detta data.
3. Il Consiglio Scientifico è validamente costituito con la presenza di sei membri, oltre al Presidente, ed esercita le proprie competenze nella sua collegialità. I componenti del Consiglio Scientifico che sono impossibilitati a partecipare ad una riunione ne informano preventivamente la segreteria dell'Organo almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore e ne forniscono al Presidente le relative motivazioni giustificative. La mancata partecipazione ai lavori del Consiglio di un componente, che si protragga per almeno tre sedute consecutive, senza giustificazione, è comunicata, per il tramite del Presidente, per le decisioni di competenza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Le elaborazioni e i pareri del Consiglio Scientifico sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Alle sedute del Consiglio Scientifico partecipa, con funzioni consultive il Direttore Generale e il Direttore tecnico-scientifico.
6. Su proposta del Presidente, possono essere invitati alle sedute del Consiglio Scientifico i Dirigenti della Direzione generale, i Direttori dei Centri di ricerca, i ricercatori e tecnologi o altri esperti, anche esterni all'Ente.
7. Il Consiglio Scientifico si avvale di una struttura di segreteria di livello non dirigenziale composta da personale dell'Ente e nominata dal Direttore Generale.
8. Un Dirigente o dipendente dell'Ente nominato dal Direttore Generale svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
9. Il verbale delle riunioni del Consiglio Scientifico contenente una sintetica illustrazione degli argomenti discussi, il nome degli intervenuti, le opinioni espresse, le proposte approvate e l'eventuale esito delle votazioni, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Ciascun componente del Consiglio Scientifico può richiedere, durante la riunione, che siano inseriti a verbale il testo integrale del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.
10. Il verbale definitivo delle riunioni del Consiglio Scientifico viene trasmesso dal segretario verbalizzante al Direttore Generale, il quale ne assicura l'invio ai componenti del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico e le relative decisioni e pareri vengono numerati progressivamente, sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Delle sedute del Consiglio Scientifico viene redatto un comunicato da inviare al personale dell'Ente, entro un termine massimo di 15 giorni.
11. Gli atti del Consiglio Scientifico sono conservati a cura del segretario presso la Presidenza. Il segretario cura anche la pubblicità degli atti.
12. Il Consiglio Scientifico può dettare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento anche con riferimento alle funzioni di segreteria ed alle modalità di partecipazione per via telematica.

Art. 8 – Competenze e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Ente come disposto dall'art. 3, comma 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ed esercita ai sensi del Codice Civile, in quanto applicabile, il controllo sulla gestione complessiva dell'Ente vigilando sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità secondo le modalità indicate dal Regolamento di amministrazione e contabilità del CREA.
2. Il Collegio stabilisce autonomamente la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il segretario del Collegio dei revisori viene nominato dal Direttore Generale tra i dipendenti dell'Ente e custodisce gli atti del Collegio con le modalità dallo stesso indicate.
3. I revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.
4. Il Collegio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del supporto degli Uffici della Direzione generale dell'Ente.
5. Su richiesta del Presidente, il Collegio dei revisori esprime pareri nell'ambito delle proprie competenze.

Capo II – Organizzazione e Funzionamento dei Centri di ricerca

Art. 9 - Autonomia scientifica e gestionale dei Centri di ricerca

1. L'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze, di innovazione e istituzionale è svolta dai Centri di ricerca di cui all'art. 18 dello Statuto nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente, garantendo la libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano nel rispetto delle regole dell'Ente e dell'aderenza alle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, nonché delle esigenze di supervisione, orientamento e gestione così come definite dalla normativa vigente e dalla Carta Europea dei ricercatori.
2. I Centri di Ricerca hanno autonomia scientifica nella definizione dei contenuti e degli obiettivi delle attività di ricerca e gestionale in coerenza con il Piano triennale di attività nei limiti e con le modalità previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità, nella gestione delle risorse umane e finanziarie e delle attrezzature scientifiche assegnate nell'ambito delle direttive del Direttore Generale.

Art. 10 - Articolazione del Centro di ricerca

1. I Centri di Ricerca sono articolati in sedi, di cui una è individuata come sede amministrativa.
2. Ad ogni Centro sono assegnate le strutture immobiliari, comprensive di uffici, laboratori, magazzini, aziende agricole e annessi, funzionali allo sviluppo delle attività previste nella missione del Centro.
Le strutture dichiarate dal Direttore del Centro non funzionali alle attività della missione del Centro, previo parere del Comitato scientifico del Centro medesimo, possono essere prese in carico dalla Direzione generale per la gestione e le relative responsabilità. Al passaggio delle strutture dalla gestione del Centro alla gestione della Direzione generale si provvede con decreto del Direttore Generale, d'intesa con il Direttore del Centro interessato.
3. Le modifiche di assegnazione delle strutture immobiliari strumentali ove ubicare le sedi, l'assegnazione delle aziende agrarie e l'attribuzione del personale alle singole sedi sono disposte con atto del Direttore Generale, informandone le Organizzazioni Sindacali.
4. Le sedi di ciascun Centro sono tutte del medesimo livello organizzativo, scientifico ed amministrativo. Il Direttore del Centro può nominare un Responsabile presso ogni sede.
5. All'interno delle sedi è possibile la costituzione di laboratori e di altre strutture operative con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante. I predetti laboratori e strutture dipendono, dal punto di vista

amministrativo, dalla sede ospitante relativamente alla gestione delle spese generali e di manutenzione della sede. Per quanto riguarda l'attività scientifica ed il conseguente supporto amministrativo gli stessi dipendono dal Centro di afferenza scientifica, come pure per gli aspetti inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Direttore del Centro di afferenza assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza organizzando i servizi di R.S.P.P., sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza anche per il personale dei laboratori, o strutture, ospitato presso sedi di altro Centro. Per i laboratori e le altre strutture operative possono essere individuati dei Referenti dal Direttore del Centro di afferenza.

6. Per le sedi dei Centri che condividono la stessa struttura immobiliare, uno dei Centri, previamente individuato, si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e impianti e delle spese generali, ricevendo dalla Direzione generale la quota di fondi a copertura delle maggiori spese. La Direzione generale tiene conto delle maggiori e minori spese sostenute dai Centri interessati nel riparto delle somme destinate al funzionamento dei Centri stessi.
7. Le aziende agricole assegnate ai Centri svolgono attività funzionali alla missione del Centro stesso e, in via secondaria, attività di produzione per il mercato. Pertanto, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 4 dello Statuto, le aziende agrarie dell'Ente possono essere destinate:
 - a) all'attività di sperimentazione, codificate in bilancio con un apposito codice ed assegnate ai Centri che ne curano la gestione;
 - b) alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente o ad attività a supporto della ricerca che i Centri possono decidere di affidare alla Direzione generale, codificate in bilancio con unico codice e gestite dalla Direzione generale.

La gestione delle predette aziende è affidata al Direttore del Centro o ad un Responsabile dallo stesso delegato. La Direzione generale assicura il coordinamento dello svolgimento dell'attività agricola a livello generale del CREA, nonché il supporto ai Centri per le attività amministrative connesse allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

8. Ai fini amministrativi e contabili ciascun Centro di ricerca è centro di responsabilità di II livello.

Art. 11 – Direttore del Centro di ricerca

1. Il Direttore è responsabile delle attività del Centro sia a livello scientifico che amministrativo e viene valutato per i risultati raggiunti.
2. Il Direttore di Centro è responsabile della organizzazione e gestione del personale assegnato al medesimo Centro nelle sue sedi.
3. Il Direttore del Centro di ricerca, individuato a seguito di avviso pubblico, è nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali affidata ad una commissione di tre esperti nei settori di interesse del Centro. Alla procedura selettiva, previo avviso pubblico, sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti in possesso di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. La procedura selettiva avviene presso la sede centrale del CREA con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati e di una relazione scritta, integrata da un colloquio con il Presidente dell'Ente. I lavori della Commissione debbono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo proroga motivata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di conferimento dell'incarico a dipendenti della pubblica amministrazione, la nomina è subordinata alla concessione di aspettativa senza assegni da parte dell'Amministrazione di provenienza.
5. Nel contratto sono stabiliti l'oggetto, la durata quadriennale dell'incarico, gli obiettivi da perseguire, i criteri e i metodi di valutazione dell'attività svolta, il trattamento economico spettante in base ai criteri e parametri individuati dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera sei mesi prima della scadenza dell'incarico in merito alla possibile pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per la selezione dei Direttori dei Centri.

7. In caso di cessazione dell'incarico prima del termine, il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Direttore Generale, la nomina di un ricercatore o di un tecnologo dell'Ente, per il periodo necessario alla conclusione delle procedure selettive di cui al comma 3 del presente articolo. L'incarico di Direttore del Centro può essere revocato con decreto del Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del quadriennio, nei casi stabiliti dalla legge o in conseguenza di:
- ristrutturazione della organizzazione scientifica dell'Ente;
 - valutazione negativa sui risultati gestionali e di ruolo raggiunti, espressa dal Consiglio di Amministrazione, secondo la metodologia prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente. In questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al Direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;
 - violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. Il rapporto di lavoro del Direttore del Centro è regolato da un contratto di diritto privato di durata quadriennale ai sensi dell'art. 18, comma 7 dello Statuto. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è definito con delibera del Consiglio di Amministrazione e può essere articolato in più fasce a seconda della complessità del Centro in relazione alle risorse finanziarie e patrimoniali gestite, alla consistenza del personale e all'articolazione territoriale. Parte di esso è collegato alla valutazione positiva dei risultati gestionali e di ruolo raggiunti, secondo la metodologia prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente. Detta valutazione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale e il Consiglio Scientifico.
9. Nel limite delle risorse assegnate e delle disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, oltre che di quelle legislative e contrattuali vigenti, il Direttore del Centro gestisce l'attività scientifica ed amministrativa del Centro assicurando la partecipazione ed il coordinamento con tutta l'attività dell'Ente:
- definisce il piano annuale e triennale delle attività del Centro per la predisposizione del Piano triennale di attività dell'Ente;
 - predispone il Bilancio del Centro mediante un piano preventivo di gestione ed il resoconto annuale;
 - predispone e attua variazioni ai piani preventivi di gestione, come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, e formula le proposte di variazione relative a nuove entrate riguardanti tutte le sedi del Centro;
 - autorizza le missioni in territorio nazionale ed estero del personale assegnato al Centro per i progetti di ricerca, su richiesta del Responsabile del progetto;
 - adotta tutti gli atti amministrativi di competenza del Centro, ivi compresi quelli che impegnano la struttura verso l'esterno, nei limiti previsti dall'art. 18, comma 8 dello Statuto e, a valere sulle risorse disponibili per il Centro, per un importo massimo di € 300.000,00.
 - formula la proposta al Direttore Generale sul fabbisogno del personale, con indicazione delle competenze, sentito il Comitato scientifico del Centro per quanto riguarda il personale tecnico-scientifico;
 - avvia le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti;
 - predispone le bozze preliminari dei contratti di cui al punto precedente e dà esecuzione agli stessi se stipulati dal Direttore Generale;
 - propone al Consiglio di Amministrazione la dismissione dei titoli di proprietà industriale afferenti al Centro, sentita la Direzione generale;
 - gestisce le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture al di sotto dell'importo di € 300.000,00;

- k) provvede alla gestione del personale assegnato al Centro nell'ambito delle procedure fissate dalla Direzione generale e provvede alle procedure di assunzione, inclusa la stipula dei contratti, del personale a tempo determinato e degli operai agricoli;
- l) gestisce le procedure di assegnazione delle borse di studio e degli assegni di ricerca;
- m) favorisce e adotta idonee misure organizzative per la partecipazione dei ricercatori e tecnologi a bandi internazionali, nazionali e regionali e di organizzazioni private per il finanziamento di progetti di ricerca;
- n) stipula contratti per attività di ricerca e di servizio;
- o) adotta gli atti di organizzazione interna al Centro, nominando i Responsabili delle sedi e quelli delle Aziende, nonché i Referenti dei laboratori o di altre strutture del Centro e costituendo gruppi di lavoro, ove ritenuto opportuno;
- p) formula proposte relative al documento di visione strategica e al Piano triennale di attività;
- q) rappresenta l'Ente su delega del Presidente;
- r) svolge ogni altra funzione attribuita da regolamenti e disposizioni.

Art. 12 – Organizzazione dell'attività scientifica del Centro

1. Comitato scientifico

Per ogni Centro di ricerca viene nominato, con provvedimento del Direttore del Centro, un Comitato scientifico di sette componenti incluso il Direttore, con durata massima di quattro anni.

Il Comitato è composto:

- dal Direttore del Centro che lo presiede;
- dai rappresentanti dei ricercatori e tecnologi designati su base elettiva per garantire la massima rappresentanza.

Possono essere nominati nell'ambito del Comitato scientifico anche i ricercatori e tecnologi con contratto a tempo determinato. Alla scadenza del relativo contratto la nomina si intende decaduta.

In caso di cessazione di un componente si fa ricorso ai non eletti secondo l'ordine delle votazioni conseguite oppure, in mancanza, a una nuova elezione per il componente cessato.

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate dal Direttore Generale.

Al Comitato sono attribuiti compiti di orientamento e programmazione dell'attività scientifica del rispettivo Centro, a supporto delle decisioni del Direttore del Centro.

Il Comitato si riunisce due o più volte l'anno, anche su richiesta dalla maggioranza dei componenti. Il Comitato propone al Consiglio Scientifico la programmazione delle attività annuali e triennali del Centro nei termini previsti dalla programmazione dell'Ente e predispose la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

La partecipazione alle riunioni non dà diritto ad alcun compenso.

Il Comitato viene consultato per la definizione dei settori scientifico-disciplinari eventualmente richiesti per il reclutamento del personale tecnico-scientifico. Si esprime, altresì, dando parere non vincolante, sul fabbisogno di personale tecnico-scientifico a tempo indeterminato e sulle relative competenze.

Il Comitato individua tra il personale tecnico-scientifico un referente delle attività scientifiche per la rete del trasferimento tecnologico del CREA; il referente è nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore del Centro.

Il Comitato assume le decisioni a maggioranza. Delle riunioni viene redatto apposito verbale che deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data della riunione, ai componenti del Consiglio Scientifico, anche a titolo consultivo. Un dipendente del Centro, o un componente del Comitato stesso, svolge le funzioni di segretario

e provvede alla verbalizzazione delle riunioni. Il verbale o un resoconto della riunione è reso pubblico al personale del Centro a cura del Direttore del Centro.

2. Responsabile di sede o struttura

Il Direttore del Centro può avvalersi in ciascuna sede di un Responsabile che al medesimo riferisce per le attività di carattere scientifico e amministrativo svolte nella sede. A tale Responsabile può essere delegata dal Direttore del Centro, previa approvazione del Direttore Generale, la competenza ad assumere impegni di spesa.

Ciascun Responsabile di sede è scelto dal Direttore del Centro tra i ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio presso la sede interessata, dopo averne valutato le competenze acquisite e l'attività svolta. L'incarico di Responsabile di sede, salvo revoca o dimissioni, ha durata biennale, rinnovabile una sola volta.

Art. 13 – Organizzazione dell'attività amministrativa dei Centri

1. Il Direttore del Centro gestisce le attività amministrative secondo gli atti di indirizzo e le indicazioni del Direttore Generale.
2. Presso i Centri operano Servizi amministrativi di supporto al Direttore del Centro in raccordo con gli Uffici della Direzione generale. I Servizi sono articolati su più sedi per lo svolgimento delle attività di competenza del Centro e organizzati per la migliore connessione con gli Uffici della Direzione generale e la più rapida attuazione dell'azione amministrativa.

Le competenze dei singoli Servizi sono determinate con decreto del Direttore Generale, d'intesa con il Direttore del Centro.

3. Il Direttore del Centro assegna ai Servizi amministrativi del Centro medesimo il personale amministrativo e, per specifici compiti, il personale tecnico-scientifico (in tal caso, previa manifestazione di interesse e per un periodo definito).

Per ognuno dei Servizi il Direttore del Centro designa un Responsabile il cui nominativo viene comunicato alla Direzione generale. L'incarico di Responsabile di Servizio è biennale e rinnovabile.

4. Ai Servizi sovrintende, nel rispetto delle direttive del Direttore del Centro, un Responsabile amministrativo nominato con apposito decreto dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro.
5. Il Responsabile amministrativo, su delega del Direttore del Centro, mantiene l'unità di gestione amministrativa e l'efficienza organizzativa del Centro. Ad esso sono attribuite funzioni di raccordo tra la Direzione del Centro e la Direzione generale e possono essergli delegate funzioni di competenza del Direttore del Centro.
6. Il Responsabile amministrativo è scelto tra il personale del Centro avente le necessarie competenze amministrative.

L'incarico di Responsabile amministrativo ha durata biennale ed è rinnovabile.

Su proposta del Direttore del Centro e del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del Piano triennale delle attività, può deliberare la nomina di un dirigente amministrativo quale Responsabile amministrativo del Centro medesimo.

Il dirigente amministrativo è alle dipendenze funzionali del Direttore del Centro, da cui riceve, d'intesa con il Direttore Generale, le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie per i compiti di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

7. L'attività del CREA di certificazione delle sementi viene svolta dal "Servizio certificazione delle sementi" presso il Centro di ricerca Difesa e Certificazione. Il Servizio è diretto da un Responsabile che risponde al Direttore del Centro. Il Responsabile del Servizio è nominato con le stesse modalità del Responsabile amministrativo e può delegare alcuni adempimenti svolti presso le sedi, laboratori e strutture.

Capo III – Organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione

Art. 14 – Articolazione dell'Amministrazione

1. La struttura amministrativa dell'Ente si articola nell'Amministrazione centrale, costituita dalla Direzione generale con i suoi Uffici, e nei Servizi amministrativi dei Centri di ricerca.
2. La Direzione generale è responsabile della gestione dell'Ente, nei limiti disposti dallo Statuto e dall'art. 15, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. Essa assicura il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Provvede all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali ai Centri di ricerca e supporta operativamente l'attività dei Centri in attuazione dei documenti di programmazione dell'Ente.
3. La Direzione generale è diretta dal Direttore Generale e si articola in due Uffici dirigenziali di livello generale:
 - a) Direzione dei servizi amministrativi, che svolge le funzioni di direzione di supporto e coordinamento come richiamato nell'art. 10, comma 2 dello Statuto, avente compiti di gestione amministrativa e contabile dell'Ente, ivi incluse le fasi della programmazione di bilancio e del personale;
 - b) Direzione tecnico-scientifica, avente compiti di raccordo tra gli indirizzi definiti dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Scientifico e dai Centri di ricerca dell'Ente, di scambio di conoscenze e sinergie tra gli stessi, di analisi della corretta attuazione degli indirizzi stessi e di verifica della loro esecuzione. La Direzione tecnico-scientifica fornisce inoltre supporto tecnico scientifico e progettuale ai Centri di ricerca, nonché per il trasferimento dei risultati e per la gestione delle aziende agricole. A tali fini, la Direzione tecnico-scientifica organizza periodici incontri con i Direttori dei Centri.
4. Le Direzioni di cui al comma 3 si articolano in Uffici di livello dirigenziale non generale. Il Direttore Generale definisce, con proprio decreto, l'articolazione in Uffici delle Direzioni di I fascia, d'intesa con i Dirigenti generali interessati.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Direzione generale possono essere istituiti Servizi di livello non dirigenziale per lo svolgimento di specifiche funzioni tecnico professionali di supporto sia al Direttore Generale sia ai Dirigenti. Le relative funzioni possono essere attribuite, con decreto del Direttore Generale su proposta del Dirigente generale a capo della Direzione interessata, ad unità di personale in possesso di comprovata e documentata competenza, esperienza e qualificazione professionale da accertarsi mediante valutazione comparativa tra tutti gli interessati nell'ambito dell'Ufficio. L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile.
5. Ai fini del Regolamento di amministrazione e contabilità la Direzione generale costituisce centro di responsabilità di primo livello mentre gli altri Uffici di livello dirigenziale sono centri di responsabilità di secondo livello.

Art. 15 – Avvocatura del CREA

1. L'Avvocatura del CREA, di cui all'art. 16, comma 4 dello Statuto, è deputata alla rappresentanza, al patrocinio, all'assistenza in giudizio dell'Ente e all'alta consulenza legale. L'Avvocatura si avvale di avvocati dipendenti dell'Ente, in possesso dei requisiti di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati.
2. L'Avvocatura è dotata di autonoma organizzazione, si differenzia dagli Uffici dirigenziali amministrativi dell'Ente ed è collocata in posizione di Staff al Presidente dell'Ente e dipende funzionalmente dalla Direzione generale. Essa cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e fornisce agli Organi statuari ed al Direttore Generale consulenza giuridica e pareri legali.

All'Avvocatura del CREA è preposto un dipendente con le funzioni di avvocato coordinatore. La nomina è effettuata dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, tenuto conto dell'esperienza professionale

maturata nella trattazione delle cause dell'Ente. L'organizzazione dell'Avvocatura interna è disciplinata con decreto del Direttore Generale.

Art. 16 - Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è svolto a tempo pieno ed è soggetto alle norme di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 19, comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente pubblico è previsto che lo stesso venga collocato dall'amministrazione di appartenenza in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'incarico. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.
2. Nell'espletamento dei compiti indicati nell'art. 8 dello Statuto, il Direttore Generale:
 - a) dirige la Direzione generale del CREA ed è responsabile della gestione complessiva dell'Ente al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
 - b) adotta ogni disposizione utile e necessaria all'attuazione delle decisioni assunte dagli Organi dell'Ente;
 - c) propone lo schema di ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione, assicurandone la legittimità formale e sostanziale;
 - d) regola, con apposito contratto, il rapporto di lavoro dei Direttori dei Centri e dei Dirigenti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione ove previsto dallo Statuto, assegnando gli incarichi secondo la normativa vigente;
 - e) riferisce al Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente, in merito alle attività gestionali in corso;
 - f) può delegare i Dirigenti all'adozione degli atti di propria competenza;
 - g) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Direttori dei Centri e dei Dirigenti in caso di assenza, impedimento, inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività assegnate;
 - h) promuove la semplificazione amministrativa;
 - i) vigila sulle azioni di competenza dei diversi centri di responsabilità amministrativa al fine di garantire il buon andamento della gestione e valuta i risultati in corso di realizzazione e il conseguimento degli obiettivi assegnati, operando un monitoraggio costante sull'andamento gestionale;
 - j) stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi, in attuazione delle linee strategiche definite e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Ente o disposizioni interne;
 - k) predispose le proposte di Bilancio preventivo, il Rendiconto generale e il Provvedimento di assestamento;
 - l) predispose i provvedimenti di variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione riferendo al Consiglio di Amministrazione per quelle effettuate dopo l'assestamento, come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - m) gestisce le risorse finanziarie, strumentali e umane, assegnando le risorse ai titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - n) promuove e controlla l'attività dei Dirigenti della Direzione generale favorendo il raccordo con l'attività dei Centri di ricerca;
 - o) cura la formazione del personale mediante la predisposizione dei documenti programmatici riguardanti la formazione.
3. Il Direttore Generale svolge ogni altro compito indicato nello Statuto e nei Regolamenti.

Art. 17 – Nomina del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, come previsto dall'art. 8, comma 1 dello Statuto, è nominato dal Presidente su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione sei mesi prima della scadenza può procedere al rinnovo dell'incarico del Direttore Generale in carica con deliberazione motivata.
3. La selezione per la nomina del Direttore Generale, in assenza di rinnovo, è indetta dal Presidente almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica tramite avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.
4. La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio da parte della commissione nominata dal Presidente, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e costituita da: un magistrato amministrativo-contabile, con funzioni di Presidente, un Dirigente di livello generale esterno all'Ente o professore universitario o avvocato di Stato, un Dirigente di ricerca o Dirigente tecnologo di altro EPR ed un segretario individuato tra il personale dell'Ente. La commissione deve espletare la procedura di selezione di norma entro due mesi dal suo insediamento che deve avvenire entro un mese dalla relativa nomina. La selezione non è assimilabile a procedura concorsuale.
5. La commissione dovrà redigere il processo verbale dei lavori e inviare al Presidente una relazione che, riassumendo i risultati della procedura di valutazione, identifichi, motivando la scelta, una rosa di tre candidati idonei a ricoprire l'incarico.
6. In caso di dimissioni, impedimento o revoca prima della scadenza del termine, i compiti del Direttore Generale sono temporaneamente attribuiti ad un sostituto nominato dal Presidente su conforme parere del Consiglio di Amministrazione nelle more dell'espletamento della procedura di selezione che deve essere tempestivamente avviata. Il sostituto, laddove il Consiglio non ritenesse di definire altri criteri oggettivi di valutazione, va scelto tra i Dirigenti in servizio in base ai seguenti criteri indicati in ordine di priorità: il Dirigente Generale o in caso di sua assenza o impedimento il Dirigente di livello non generale con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale.

Art. 18 - Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale di II fascia avviene nel rispetto dell'art. 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
L'amministrazione rende conoscibili, almeno tre mesi prima della scadenza degli incarichi, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei Dirigenti interessati e le valuta garantendo la necessaria rotazione ove possibile.
2. I Dirigenti dipendenti del CREA ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali per fondate e motivate ragioni svolgono, su incarico del Direttore Generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

Art. 19 – Nomina e compiti dei Dirigenti generali

1. Il Dirigente generale di cui all'art. 10 dello Statuto è nominato con decreto del Presidente, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale nei settori di specifica competenza, sulla base di apposita procedura selettiva ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente generale del ruolo amministrativo, di cui all'art. 19, comma 2 dello Statuto è incaricato dal Direttore Generale ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
2. I Dirigenti generali svolgono la loro attività nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nonché dalle direttive del Direttore Generale, in attuazione dei documenti di programmazione dell'Ente.

3. Il trattamento economico del Dirigente generale è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dagli artt. 19 e 24 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché dai vigenti Contratti collettivi.
4. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti generali, ove non di ruolo, ha durata non superiore a tre anni. In tal caso il rapporto è regolato con contratto di diritto privato stipulato dal Direttore Generale.

Art. 20 - Nomina e compiti dei Dirigenti di II fascia

1. I Dirigenti degli Uffici nei quali si articola la Direzione generale, nonché nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 6, sono nominati con atto del Direttore Generale nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di concerto con il Dirigente generale competente o il Direttore del Centro.
2. Il conferimento di detti incarichi, nel rispetto del principio di rotazione, ha durata non superiore a quattro anni ed il relativo trattamento economico è disciplinato dalle specifiche norme del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., nonché del CCNL vigente.
3. I Dirigenti degli Uffici esercitano i poteri e le attribuzioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e svolgono ogni altro compito attribuitogli dal Dirigente generale e dai Regolamenti nell'ambito delle competenze assegnate.
4. I Dirigenti che abbiano previsto all'interno del proprio Ufficio uno o più Servizi ne individuano il relativo responsabile tra il personale assegnato.
5. L'atto di nomina di Dirigenti esterni all'Ente deve essere preceduto da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Responsabilità della Dirigenza

1. Il Direttore Generale è responsabile dei risultati conseguiti dall'Ente rispetto agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati conseguiti dagli Uffici che dirigono e del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Dirigenza Generale.
3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente, costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'art. 21 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Art. 22 – Valutazione della Dirigenza

1. La valutazione dei Direttori e dei Dirigenti viene effettuata sulla base delle metodologie individuate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA.
2. La valutazione della performance complessiva individuale del Direttore Generale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all'art. 36 del presente Regolamento, secondo quanto previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA.
3. La valutazione della performance complessiva individuale dei Dirigenti generali, dei Direttori dei Centri e dei Dirigenti di II fascia è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale secondo quanto previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA.
4. La valutazione della performance complessiva individuale dei Dirigenti degli Uffici di II fascia è definita dal Direttore Generale su proposta dei Dirigenti di livello generale, secondo quanto previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA o, per i Dirigenti amministrativi di cui all'art. 13, comma 6, su proposta del Direttore del Centro di appartenenza.

Art. 23 – Comitato etico

1. Il Comitato etico del CREA è organismo indipendente con funzioni di consulenza in materia di etica, bioetica e biodiritto, inclusi gli aspetti etici, deontologici e giuridici della ricerca scientifica. Il Comitato etico:
 - a) fornisce consulenza scientifica al Presidente sulle tematiche di propria competenza e alla rete scientifica dell'Ente nell'analisi dei profili etico-giuridici dei progetti di ricerca;
 - b) elabora documenti di orientamento e indirizzo, linee guida e pareri di carattere etico relativamente ai settori scientifico-disciplinari di interesse per l'Ente, nonché per la prevenzione e verifica delle condotte scorrette nella ricerca.
2. Il Comitato etico è composto da undici esperti di riconosciuta fama e competenza, di cui uno con funzione di Presidente, scelti nell'ambito di istituzioni ed enti pubblici, università e IRCCS, e nominati dal Presidente su conforme parere del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato durano in carica 2 anni. Non possono essere svolti più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Comitato è gratuita.
3. L'attività di segreteria del Comitato è assicurata dalla segreteria del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II – PROCESSI GESTIONALI E DECISIONALI

CAPO IV – Disciplina della gestione del personale

Art. 24 - Definizione dell'ambito di riferimento

1. Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto, i criteri generali riguardanti le procedure di selezione per l'assunzione del personale del CREA con contratto a tempo indeterminato e determinato sono stabilite con decreto del Direttore Generale, sentiti i Direttori dei Centri.

Art. 25 - Mobilità e associazione temporanea del personale di ricerca

1. Il CREA favorisce la partecipazione dei ricercatori e tecnologi a programmi internazionali di mobilità presso istituzioni scientifiche o laboratori adottando modalità e soluzioni organizzative flessibili e rapide.
2. Il CREA favorisce l'associazione dei ricercatori e tecnologi dell'Ente presso altri enti di ricerca e università, per lo svolgimento di attività scientifiche e tecnologiche, nonché l'associazione di professori e ricercatori universitari e di altri enti di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso le strutture dell'Ente. I criteri generali per l'associatura temporanea sono definiti dal Consiglio di Amministrazione e attuati dal Direttore Generale e dal Direttore del Centro di ricerca per gli aspetti di competenza.

Art. 26 – Borse di studio ed assegni/contratti di ricerca

1. I Centri di ricerca, con le risorse disponibili per le finalità di ricerca, possono concedere borse di studio a giovani laureati in discipline attinenti al settore di ricerca oggetto della borsa di studio, sia per il proseguimento ed il completamento della formazione dopo il conseguimento della laurea, sia per l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche, nel rispetto delle disposizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Centri di ricerca con le risorse disponibili per le finalità di ricerca possono altresì istituire assegni/contratti di formazione e ricerca per laureati in discipline attinenti al settore di ricerca oggetto dell'assegno/contratto.
3. I bandi di selezione sono emanati con determina del Direttore del Centro titolare dei fondi per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

4. La Commissione esaminatrice è nominata con determina del Direttore del Centro che ha emanato il bando di selezione ed è composta da tre membri esperti nel settore di ricerca dove dovrà essere svolta l'attività del borsista o dell'assegnista/contrattista, di cui uno con funzioni di Presidente.
5. I vincitori delle borse di studio e degli assegni/contratti di ricerca devono svolgere la propria attività presso la sede del Centro indicato nel bando; il bando può altresì prevedere, per un periodo parziale, lo svolgimento dell'attività presso un'altra struttura dell'Ente o presso un'istituzione di ricerca italiana o straniera.

Art. 27 – Dottorati di ricerca

1. I Centri possono attivare, assicurata la copertura finanziaria da progetti di ricerca o da fondi specifici, borse di dottorato in settori scientifici di interesse da svolgersi presso una sede del Centro di ricerca. Per le borse di dottorato finanziate con tali risorse da progetti, i Direttori dei Centri, acquisito il parere del Comitato scientifico, adottano gli atti conseguenti in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti.
L'Ente può altresì attivare a valere su fondi ordinari borse di dottorato in settori scientifici e tecnologici di interesse dell'Ente da svolgersi presso i Centri di ricerca. Per le borse di dottorato finanziate con risorse ordinarie, i Direttori dei Centri formulano la proposta al Direttore Generale indicando le Università che prevedono corsi di interesse.
2. Le Convenzioni stipulate relativamente ai corsi di dottorato, se sottoscritte dal Rettore dell'Università interessata, vengono sottoscritte dal Presidente del CREA. Le Convenzioni devono prevedere che le attività di ricerca finalizzate alla formazione dei dottorandi si svolgano presso le strutture di ricerca del CREA e che i ricercatori dell'Ente facciano parte formalmente del corpo docente del dottorato, partecipino ai collegi dei docenti del dottorato, alle commissioni di accesso ai corsi e alle commissioni di valutazione finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Art. 28 - Alta formazione, soggiorni studio, aggiornamento e diffusione della cultura scientifica e attività didattica per le professioni del settore agroalimentare

1. Il CREA promuove, finanzia ed organizza autonomamente o in collaborazione con altri enti di ricerca, università e organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, attività di alta formazione, soggiorni studio, attività di aggiornamento e diffusione della cultura scientifica. Le attività possono riguardare anche il trasferimento delle conoscenze e di tecnologie sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca ed applicabili anche in altri settori disciplinari.
2. Il CREA promuove, finanzia ed organizza autonomamente, o in collaborazione con altri enti, attività didattica per le professioni del settore agroalimentare, nell'ambito delle risorse ordinarie dell'Ente. Le predette attività sono approvate dal Consiglio di Amministrazione qualora l'importo sia superiore al limite di cui all'art. 11.
Il Consiglio di Amministrazione stanziava annualmente le risorse necessarie per le iniziative formative inerenti all'attività dell'Ente e può approvare specifici progetti di propria iniziativa.

Art. 29 – Soggiorni di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo stanziamento di risorse finanziarie finalizzate a favorire l'alta formazione di ricercatori e tecnologi del CREA presso qualificate strutture di ricerca nazionali e internazionali.

Art. 30 – Sostegno alle iniziative di ricerca e trasferimento dell'innovazione

1. Il Presidente del CREA può concedere il patrocinio gratuito a manifestazioni ed eventi nel settore agricolo, agroindustriale, ittico, forestale, ambientale, socioeconomico e della nutrizione umana, nonché per il trasferimento delle innovazioni ai settori produttivi, alle istituzioni e ai cittadini.

2. Nei limiti annualmente stabiliti in sede di approvazione del Bilancio preventivo, il Presidente, anche su proposta dei Direttori dei Centri o del Consiglio Scientifico, può accordare il sostegno finanziario ad iniziative di particolare interesse nelle tematiche di cui al punto precedente. Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione sulle iniziative finanziate nella prima seduta utile. Per il finanziamento di iniziative di importo superiore ai € 10.000,00 il decreto deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La concessione di finanziamenti per le iniziative predette è subordinata alla chiara indicazione che le stesse vengono realizzate con il contributo del CREA.

Art. 31 – Gruppi di ricerca del CREA presso terzi e di terzi presso il CREA

1. Per uno o più progetti a tempo definito da realizzare con altri soggetti, i Centri e la Direzione generale possono proporre al Consiglio di Amministrazione di istituire gruppi di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata e le condizioni scientifiche, tecniche e amministrative pattuite dalle parti coinvolte.
2. L'istituzione del gruppo di ricerca è proposta con esplicita indicazione delle motivazioni relative all'opportunità, all'efficacia, all'efficienza, alla sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del Centro o del CREA nel suo complesso.
3. Con la stessa procedura i Centri e la Direzione generale possono richiedere l'autorizzazione per l'istituzione, da parte di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, di propri gruppi presso il CREA.

CAPO V – Programmazione e strumenti operativi

Art. 32 – Piano triennale di attività

1. Il Piano triennale di attività, di cui all'art. 12 dello Statuto, e i suoi aggiornamenti, sono elaborati dal Consiglio Scientifico tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione Europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province Autonome e della necessità di accrescimento delle competenze interne all'Ente.
2. Il Piano triennale contiene le informazioni sulle competenze, le strutture e le attrezzature disponibili e ogni altra informazione utile a definire il posizionamento dell'Ente nel contesto nazionale e internazionale della ricerca.
3. Il Piano definisce anche gli obiettivi e le linee programmatiche per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, di innovazione, di trasferimento tecnologico e di terza missione, per grandi aree scientifico-disciplinari e/o per grandi comparti produttivi.
4. Al Piano è associata una previsione generale delle risorse finanziarie e della loro utilizzazione nel triennio.
5. Per la definizione del Piano triennale, il Consiglio Scientifico può avvalersi dell'apporto dei Comitati scientifici dei Centri che formulano un piano contenente la programmazione e il fabbisogno del personale del Centro. Il Piano di ciascun Centro è trasmesso al Direttore Generale e al Direttore tecnico-scientifico.
6. Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore tecnico-scientifico, provvede all'armonizzazione dei Piani dei Centri per gli aspetti gestionali e finanziari, all'integrazione dei Piani con le esigenze gestionali dell'Ente individuate sentiti i Dirigenti generali ed i Dirigenti della Direzione generale e predisponde la proposta di Piano triennale di attività.
7. Il Direttore Generale sottopone la proposta di Piano triennale di attività al Consiglio Scientifico per la definitiva elaborazione. Il Consiglio Scientifico può avvalersi anche di specifiche commissioni di studio formate da esperti esterni e interni al CREA. Quindi la proposta definitiva del Piano triennale di attività

viene sottoposta a consultazione pubblica, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente con richiesta di osservazioni prima della adozione da parte del Consiglio di Amministrazione. Dopo la consultazione pubblica e prima della sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, la proposta di Piano triennale è oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali.

8. Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano triennale di attività e lo trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione definitiva, come stabilito dall'art. 12 dello Statuto. Il Direttore Generale predispone, sulla base del Piano triennale di attività, sentiti i Direttori dei Centri, i Dirigenti generali e i Dirigenti, lo schema di previsione secondo le modalità previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 33 – Gestione dei progetti di ricerca e sperimentazione

1. I ricercatori e tecnologi nella gestione dei progetti di ricerca e sperimentazione ottemperano a quanto previsto dal Regolamento sulla responsabilità dei ricercatori predisposto dall'Ente. Essi, da soli o in gruppo, possono, anche in collaborazione con università, altri enti di ricerca e privati, predisporre proposte progettuali da sottoporre a soggetti finanziatori esterni all'Ente o, esistendo la disponibilità di risorse interne dedicate, interni all'Ente. I proponenti sono tenuti ad informarne la Direzione generale e/o i Direttori dei Centri di afferenza fin dalle prime fasi della predisposizione.
2. Le proposte progettuali devono essere, di norma, coerenti con le finalità statutarie dell'Ente, con la missione del Centro e con il Piano triennale di attività oltre che con le competenze dello stesso ricercatore o del gruppo proponente e compatibili con le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per l'attuazione dei progetti.
3. È compito dei Direttori dei Centri verificare l'assenza di conflitti reali o potenziali con altri progetti in atto o proposte sottoposte ai soggetti finanziatori o in corso di predisposizione.
4. La Direzione generale assicura il supporto per la gestione dei progetti e la risoluzione di eventuali conflitti tra i Centri nella partecipazione a bandi.

CAPO VI – Partecipazione ad iniziative comuni con altri soggetti pubblici e privati

Art. 34 – Principi generali

1. La partecipazione del CREA ad iniziative quali consorzi, fondazioni, società, ed enti analoghi, avviene nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Nel caso di partecipazione ad iniziative con scopo di lucro, gli utili sono destinati alle attività istituzionali.

Art. 35 – Procedure di valutazione e decisione sulla partecipazione del CREA alle iniziative con altri soggetti

1. L'istruttoria per la partecipazione alle iniziative è effettuata dagli Uffici della Direzione generale in via prioritaria su istanza dei Direttori dei Centri interessati, tenuto conto della coerenza con gli scopi statuari dell'Ente e delle finalità scientifiche o di trasferimento tecnologico.
2. La presenza dell'Ente alle iniziative di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma, è disposta dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

CAPO VII – Organismo di valutazione e Comitato Unico di Garanzia

Art. 36 – Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), di cui all'art. 3, lettera n) del presente Regolamento, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; è formato da tre componenti ed esercita, in piena autonomia, i compiti ad esso demandati dalle disposizioni del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., ed ogni altro compito ad esso affidato dalla normativa vigente e riferisce, in proposito, direttamente all'Organo di indirizzo politico-amministrativo. In caso di impedimento o dimissione di uno dei componenti, l'OIV esercita le sue funzioni in composizione ridotta fino alla nomina del nuovo componente.
2. L'OIV, per le attività di misurazione della performance, si avvale di una Struttura Tecnica Permanente, costituita presso l'amministrazione centrale.
3. L'OIV, per la valutazione della performance organizzativa del CREA nel suo complesso, tiene conto della relazione sulla situazione del personale che il Comitato Unico di Garanzia, di cui all'art. 39 del presente Regolamento, deve presentare entro il mese di marzo agli Organi di indirizzo politico amministrativo e all'OIV.

Art. 37 – Controllo di gestione

1. Presso uno degli Uffici della Direzione generale è istituito il Servizio competente al controllo di gestione al fine di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi definiti in fase di programmazione del Piano triennale di attività e l'economica gestione delle risorse ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 38 – Valutazione delle attività di ricerca

1. Ferme restando le disposizioni normative relative alla valutazione della ricerca, con particolare riferimento all'art. 17 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i., l'attività complessiva dell'Ente, i risultati conseguiti dai Centri di ricerca sono valutati secondo criteri e con procedure internazionalmente riconosciuti, con cadenze temporali, procedure e modalità operative stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri generali definiti dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e di tutte le attività previste dallo Statuto dell'Ente, previo parere del Consiglio Scientifico.
2. Dei risultati della valutazione si può tenere conto in sede di programmazione ed assegnazione delle risorse umane e finanziarie e in sede di rinnovo degli incarichi di direzione.

Art. 39 – Comitato Unico di Garanzia

1. Ai sensi della Legge 4 novembre 2010, n. 183, presso l'amministrazione centrale è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
2. Il CUG, composto da dieci membri designati per metà dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dell'Ente e da un numero pari di membri provenienti dall'amministrazione centrale e dai Centri, esercita le competenze demandate dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., e dalle vigenti disposizioni di legge applicabili.
3. Il CUG viene nominato con provvedimento del Direttore Generale.
4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

Art. 40 – Relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. La presentazione della relazione, di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i., è assolta mediante la trasmissione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali degli atti consuntivi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO IV – *DISPOSIZIONI FINALI*

CAPO VIII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41 - Disposizione transitoria per le misure organizzative approvate con il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Il presente Regolamento è trasmesso, per il controllo di legittimità e di merito, al Ministero vigilante secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i. e successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e del Ministero vigilante.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento di organizzazione e funzionamento a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del CREA. I provvedimenti adottati sulla base del precedente Regolamento continuano a produrre i loro effetti fino a nuova determinazione, salvo che siano in contrasto con il presente Regolamento.